REGOLAMENTO (CEE) N. 2974/89 DELLA COMMISSIONE

del 2 ottobre 1989

che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia [1], in particolare il protocollo n. 1,

visto il regolamento (CEE) n. 4234/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, che stabilisce dei massimali ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Iugoslavia (1989) [2], in particolare l'articolo 1,

considerando che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 15 dell'accordo di cooperazione e al protocollo n. 1 precitati, i prodotti elencati nell'allegato sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione dai dazi doganali nei limiti del massimale ivi indicato, oltre il quale i dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi possono essere ripristinati;

considerando che le importazioni nella Comunità dei prodotti originari della Iugoslavia hanno raggiunto il massimale in questione; che il ripristino dei dazi doganali applicabili per gli stessi prodotti nei confronti dei paesi terzi viene reso necessario dalla situazione sul mercato della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 6 ottobre al 31 dicembre 1989, la riscossione dei dazi doganali nei confronti dei paesi terzi viene ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'allegato, originari della Iugoslavia.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 1989.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 2.
[2] GU n. L 372 del 31. 12. 1988, pag. 15.

ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Massimale (tonnellate)
01.0040	3915	Cascami, ritagli e avanzi di materie plastiche :	1 524
	3915 90	– di altre materie plastiche :	
		– – altri :	
	3915 90 91	– – – di resine epossidiche	
	3915 90 99	– – – altri	
	3916	Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale è superiore a 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche :	
	3916 90	– di altre materie plastiche :	
	ex 3916 90 90	– – altri :	
		– di cellulosa rigenerata	
	3917	Tubi e loro accessori (per esempio : giunti, gomiti, raccordi) di materie plastiche :	
	3917 10	– Budella artificiali di proteine indurite o di materie plastiche cellulosiche :	
	ex 3917 10 90	– – di materie plastiche cellulosiche :	
		– di cellulosa rigenerata	
		– Tubi rigidi :	
	3917 29	– – di altre materie plastiche :	
		– – – ottenuti direttamente in forma e tagliati di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati :	
	ex 3917 29 19	– – – – altri :	
		– di cellulosa rigenerata	
	3917 32	– – altri, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, senza accessori :	
		– – – ottenuti direttamente in forma e tagliati di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati :	
	ex 3917 32 51	– – – – altri :	
		– di cellulosa rigenerata	
	3917 39	– – altri :	
		– – – ottenuti direttamente in forma e tagliati di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati :	
	ex 3917 39 19	– – – – altri :	
		– di cellulosa rigenerata	
	3919	Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole ed altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli :	
	3919 10	– in rotoli di larghezza non superiore a 20 cm :	
		– – altri :	
	ex 3919 10 90	– – – altri :	
		– di cellulosa rigenerata	
	3919 90	– altri :	
		– – altri :	
	ex 3919 90 90	– – – altri :	
		– di cellulosa rigenerata	

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Massimale (tonnellate)
01.0040 *(seguito)*	3920	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati né stratificati, né parimenti associati ad altre materie, senza supporto :	1 524
		– di cellulosa e suoi derivati chimici :	
	3920 71	– – di cellulosa rigenerata :	
		– – – Fogli, pellicole, strisce o lamelle, anche arrotolati, di spessore inferiore a 0,75 mm :	
	3920 71 11	– – – – non stampati	
	3920 71 19	– – – – stampati	
	3920 71 90	– – – altri :	
	3921	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche :	
		– Prodotti alveolari :	
	3921 14 00	– – di cellulosa rigenerata	